

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1954

(27^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

«Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria» (423) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 405
RODA	405
TRABUCCHI, relatore	405

«Stanziamiento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1953-54) della somma di lire 35.250.000 occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società "Ala Italiana"» (424) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	406
TRABUCCHI, relatore	406

«Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza» (425) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	401, 403, 404
CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze	403

CENINI, relatore	Pag. 402, 404
FORTUNATI	402
JANNACCONE	404
MINIO	404
RODA	403
TRABUCCHI	404

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Brazaresi, Bertone, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Jannaccone, Minio, Pesenti, Schiavi, Selvaggi, Spajna, Spagnoli, Tomè e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Mariotti è sostituito dal senatore Roda.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Castelli e per il tesoro Mott.

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza» (425) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza», già approvato dalla Camera dei deputati.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)27^a SEDUTA (28 aprile 1954)

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, cui fu conferita personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi dell'Ente.

CENINI, *relatore*. L'Ente nazionale di assistenza per gli orfani e per i figli dei militari della Guardia di finanza ha avuto il riconoscimento della personalità giuridica ed è eretto in ente morale. Le sue finalità si desumono dal suo stesso appellativo: a norma del suo statuto, esso si propone l'educazione morale, intellettuale e fisica degli orfani e dei figli delle Guardie di finanza i quali potranno restare nell'Istituto dai 5 ai 18 anni. Sono previsti dei posti completamente gratuiti in favore degli orfani di padre. L'Ente è sostenuto dai contributi degli appartenenti alla Guardia di finanza. Ora dispone di uno stanziamento di 250 milioni autorizzato dalla legge 20 aprile 1952, n. 525, posto a carico del fondo massa Guardia di finanza. L'Ente deve provvedere alla costruzione di un collegio, in quanto finora i 174 ragazzi che esso assiste sono stati ricoverati a Loreto presso diversi istituti di suore. Nella stessa Loreto si è avuta, a favore di detto Ente, la donazione di un terreno da parte delle Opere laiche Lauretane. L'Ente attualmente non usufruisce di contributi da parte dello Stato. Le agevolazioni che ora si richiedono sono state già concesse per un altro ente simile e cioè per l'Opera nazionale dei figli degli aviatori. Si tratta quindi di estendere questo trattamento di favore anche a questo istituto assistenziale per gli orfani e per i figli dei militari della Guardia di finanza.

Data la finalità che si propone il provvedimento e considerando i precedenti di analoghe

concessioni, ritengo che sia senz'altro da approvare l'articolo unico di questo disegno di legge.

FORTUNATI. Il primo comma dell'articolo unico termina con la frase « è equiparato alle Amministrazioni dello Stato ». Ora, gli enti che usufruiscono dei vantaggi derivanti da questa equiparazione cominciano ad essere già numerosissimi; non solo, ma alla prima occasione altri, per analogia o altri motivi, si fanno avanti per ottenere tale equiparazione.

Nè si può obiettare che per equiparare un ente alla Amministrazione statale sia necessaria una apposita legge in quanto abbiamo avuto dei casi di equiparazione nei quali si è fatto a meno della legge: per esempio per le esenzioni concesse ai C.R.A.L., non c'è stata alcuna legge, nonostante ciò i C.R.A.L. sono stati dichiarati dal Ministero delle finanze come equiparati alle Amministrazioni dello Stato, con le conseguenze tributarie che ne conseguono. La frase « enti equiparati alle Amministrazioni dello Stato » ricorre in tutte le leggi tributarie sia nel campo erariale che in quello locale: io mi rendo perfettamente conto che determinati Enti abbiano bisogno di una particolare considerazione da parte della collettività, comunque di agevolazioni che consentano loro di poter esplicare le proprie funzioni, ma ciò a mio parere non significa che si debbano continuamente, con eccessiva larghezza, costituire delle specie di oasi con carattere di assoluto privilegio rispetto ad altri organismi che svolgono funzioni del pari utili a favore di tutta la collettività. Io vorrei conoscere la ragione per cui parte di quello che consumeranno questi ragazzi nell'Istituto di Loreto non sarà sottoposta all'imposta di consumo a favore del Comune.

Mi sembra che a suo tempo, appunto in sede di Commissione finanze e tesoro, noi eravamo entrati nell'ordine di idee che sarebbe stato preferibile in certi casi mettere in atto una partita di giro fra gli enti ed i Comuni in modo che ci si rendesse conto del contributo effettivo che la collettività, e, nel caso particolare, l'ente locale, dà a favore di dette istituzioni. Sarei appunto più propenso ad accettare il sistema che l'Istituto di cui parliamo pagasse

le imposte come tutti gli altri per poi ricevere il rimborso dell'equivalente dal Comune, in modo che in qualunque caso di contestazione non si avesse la possibilità di affermare che il comune di Loreto, nel caso specifico, non dà e non fa niente a favore di questo Ente. Si dovrebbe assolutamente evitare l'adozione di due pesi e di due misure in questo campo. Per quanto riguarda le imposte di consumo, il comune di Bologna non riesce a fare esentare da tali imposte gli istituti scientifici dell'Università ed io non credo che tali istituti assolvano ad una funzione, da qualsiasi punto di vista, inferiore a quella a cui assolve, per esempio, questo Istituto di Loreto. Penso quindi che noi dobbiamo incominciare ad esaminare i fatti da un punto di vista di carattere generale, perchè altrimenti creiamo sperequazioni ed aumentiamo la confusione che è già notevole in tale materia.

Faccio poi rilevare che tali enti, in quanto equiparati alle Amministrazioni dello Stato, vanno esenti anche dall'imposta sulle società.

PRESIDENTE. Le osservazioni del senatore Fortunati relativamente alla esenzione di questi enti dal pagamento delle imposte di consumo rivestono una notevole gravità.

Ritengo che sia opportuno esaminare con ponderazione il disegno di legge in quanto, approvandolo nel testo attuale, correremmo il rischio di aprire una porta che invece va tenuta sbarrata.

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi permetto di far notare però che la porta — se di una porta si vuole parlare — è aperta da molto tempo. Già con una legge del 1942 la stessa disposizione si è adottata per l'Opera dei figli degli aviatori, recentemente per i figli dei carabinieri, e poi anche per altri casi del genere.

Per quanto riguarda l'imposta sulle società, questi enti ne sarebbero esclusi per una disposizione precisa della legge in materia, in quanto è stato deciso di escludere appunto da detta imposta enti con fini assistenziali.

Ciò che ha detto il senatore Fortunati può essere condiviso in pieno; personalmente ho sempre sostenuto che sarebbe meglio che lo Stato stanziasse nel suo bilancio somme

adeguate per sovvenire opportunamente enti con carattere di assistenza, piuttosto che creare innumeri casi di esenzioni fiscali che si danno oggi senza conoscerne i limiti e la portata. In questa stessa Commissione, nel 1950, discutendosi il disegno di legge della perequazione tributaria, venne accettato un ordine del giorno con il quale il Governo veniva invitato a rivedere tutte le esenzioni fiscali.

In seguito a tale ordine del giorno è stata costituita una Commissione di esperti che ha compiuto un buon lavoro, però tutte le volte che dinanzi al Parlamento mi sono trovato nella necessità di richiamare la portata e lo spirito di tale ordine del giorno, mi sono sempre sentito dire che esso avrebbe trovato applicazione in una prossima occasione. Questo è un argomento di cui non intendo avvalermi in questo momento in rapporto a questo disegno di legge. Mi pare però che affermato il principio si dovrebbe nel caso specifico usare per gli orfani dei militari della Guardia di finanza lo stesso trattamento che si è usato per gli orfani degli appartenenti ad altri Corpi armati. Aggiungo anche, e credo che la notizia farà piacere alla Commissione, che il ministro Tremelloni ha intenzione di portare prossimamente davanti al Parlamento il grave problema della revisione di tutte le esenzioni fiscali. In quella sede credo che potremo riaffermare in modo concreto i principi che sono stati così opportunamente ricordati.

PRESIDENTE. Non mi riesce ben chiaro il senso dell'espressione usata al secondo comma dell'articolo unico: « Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi dell'Ente ».

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Questa formula potrebbe essere pleonastica, ma è stata introdotta proprio per evitare che oltre ai redditi dell'Ente, fossero esentati dalle imposte dirette anche i redditi delle persone che con l'Ente collaborano e che da esso sono comunque retribuite.

RODA. A me sembra assai strano sentire ribadire la fedeltà al principio di essere contrario al sistema delle esenzioni fiscali e contemporaneamente il membro del Governo ci

presenta un nuovo caso di esenzione. Penso che, con questo disegno di legge, sia proprio venuto il momento di dire finalmente di no per non lasciare ancora più infoltire questa selva fitta ed oscura di esenzioni fiscali. Io comunque mi associo alla proposta di rinvio formulata dal Presidente perchè occorre chiarire se le esenzioni previste dall'articolo unico comprendono, come io credo, anche le imposte indirette.

Per quanto riguarda le imposte dirette, io chiedo perchè dobbiamo ancora perpetuare questo stato di marasma ed aggiungere alle molte esenzioni già esistenti, altre esenzioni? Dovrei poi chiedere da quali imposte dirette andrebbe in pratica esente questo Ente. Allora a me sembra che non sia opportuno, per concedere delle esenzioni di minimo conto, ledere un principio che una buona volta deve essere osservato.

Per questi motivi sono d'accordo col Presidente per chiedere un rinvio del disegno di legge.

JANNACCONE. Io vorrei ribadire le osservazioni fatte dal senatore Roda. Se dinanzi al Parlamento deve venire un provvedimento per eliminare le esenzioni, è contraddittorio che noi approviamo oggi una legge che ne introduce delle nuove.

MINIO. Io credo che sul disegno di legge quale ci viene dalla Camera non vi sia necessità di chiarimenti perchè esso è estremamente chiaro.

Per quanto si riferisce alla questione di principio, è fuori di dubbio che le osservazioni fatte meritano considerazione, ma non mi sembra giusto che oggi si debba rinviare questo disegno di legge e non concedere a questo Ente le esenzioni di cui ormai godono altri istituti del genere. La questione di principio la risolveremo in futuro nella sede più opportuna.

TRABUCCHI. Se qui fosse presente il senatore Sturzo ricorderebbe così il suo punto di vista: quando facciamo delle esenzioni per le imposte a favore dello Stato non possiamo estenderle per le imposte comunali, così come non si debbono porre a carico dei Comuni gli

oneri che poniamo a carico dello Stato, perchè altrimenti legiferiamo su argomenti che dovrebbero rientrare nel campo dell'autonomia comunale. Se allora si volesse fare ossequio al principio enunciato dal senatore Sturzo, dovremmo limitarci per questo disegno di legge alla esenzione dalle sole imposte governative. Però faremo a questi figli delle guardie di finanza un trattamento diverso da quello previsto per i figli dei carabinieri o degli aviatori. Ecco quindi perchè sono dell'opinione del collega Minio e propongo che si approvi per il momento il disegno di legge e si faccia voto, attraverso un ordine del giorno, perchè il Governo presenti l'elenco di tutti gli enti che godono di queste esenzioni.

Propongo, pertanto, il seguente ordine del giorno:

« La 5ª Commissione (Finanze e tesoro), nell'approvare il disegno di legge: "Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza" (425), invita il Ministro delle finanze a presentare al Parlamento un elenco degli enti che godono delle esenzioni fiscali predisponendo contemporaneamente un provvedimento legislativo diretto alla revisione delle esenzioni stesse, limitando al minimo quelle dalle imposte fiscali ed escludendo quelle relative alle imposte comunali ».

CENINI, *relatore*. Sono d'accordo con i colleghi Minio e Trabucchi, che cioè dobbiamo approvare questo disegno di legge per estendere all'ente per i figli delle Guardie di finanza lo stesso trattamento di cui già godono altri enti di assistenza per figli di militari.

Quanto al secondo comma, osservo che deve essere interpretato nel senso che le esenzioni riguardano i redditi dell'Ente.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Sottosegretario e le osservazioni fatte dai colleghi Minio, Trabucchi e Cenini non insisto nella proposta di rinvio, pur essendo convinto della necessità di esaminare questa materia delle esenzioni.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)27^a SEDUTA (28 aprile 1954)

Rileggo l'ordine del giorno presentato dal senatore Trabucchi:

« La 5^a Commissione (Finanze e tesoro), nell'approvare il disegno di legge: "Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza" (425) invita il Ministro delle finanze a presentare al Parlamento un elenco degli enti che godono delle esenzioni fiscali predisponendo contemporaneamente un provvedimento legislativo diretto alla revisione delle esenzioni stesse limitando al minimo quelle dalle imposte fiscali ed escludendo quelle relative alle imposte comunali ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria** » (423) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria », già approvato dalla Camera dei deputati.

TRABUCCHI, *relatore*. Debbo chiedere il rinvio della discussione di questo disegno di legge perchè desidero assumere informazioni. Dal terremoto del 1908, cioè da 46 anni, questi due Comuni sono sempre andati avanti con provvedimenti governativi di integrazione dei loro bilanci. Ora col disegno di legge in esame concederemo 500 milioni ai due Comuni, sempre per integrazione dei bilanci, con effetto dal 1953. Per la copertura finanziaria si provvederebbe per il 1953 con nota di variazione; per gli anni successivi introducendo la relativa spesa nel bilancio del Ministero del tesoro.

Il motivo di questa integrazione non può essere più quello dei danni del terremoto, perchè in 46 anni è da sperare che tutto sia stato sistemato. Si tratta invece delle conseguenze indirette del terremoto, per il fatto che a Messina e a Reggio si sono imposti criteri di costruzione particolari, per cui, ad esempio, le strade sono larghe tre volte quel che è la media delle strade italiane, e i servizi pubblici vengono a costare molto di più.

Osservo però che questo male non si può guarire in cinque anni ed allora occorrerebbe pensare ad un provvedimento regolare che sistemasse, in modo definitivo, le finanze di questi due Comuni. Se si esaminano i dati dei bilanci, che risultano sommariamente dalle relazioni del Ministero delle finanze, si vede che i Comuni stessi hanno l'abitudine di fare assegnamento sul contributo dello Stato. Infatti è noto che Reggio Calabria era nel 1948, rispetto al 1938, a quota 36 per le imposte di consumo ed a quota 41 per le imposte di famiglia, mentre Bologna era a quota 22 per le imposte di consumo, ma a quota 119 per le imposte di famiglia e Verona era a quota 33 per le imposte di consumo, ma a quota 84 per le imposte di famiglia. Viceversa per le spese generali Reggio Calabria era a quota 92, mentre nessuno di noi raggiungeva tale cifra. Messina era a quota 13 per le imposte di famiglia, a quota 35 per le imposte di consumo, a quota 98 per le spese generali.

Ora io ho chiesto di poter esaminare attentamente i bilanci.

Infatti se ci convinciamo di trovarci di fronte a fondate necessità è inutile continuare col sistema dei provvedimenti provvisori, se si tratta invece di inconvenienti rimediabili risaniamo la situazione per il 1953-54, ma ricordiamo che in futuro anche gli abitanti di Reggio Calabria e di Messina debbono pagare le imposte come gli altri cittadini delle città d'Italia.

RODA Mi associo alla richiesta di rinvio per poter esaminare i bilanci dei due Comuni.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

27ª SEDUTA (28 aprile 1954)

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Stanziamiento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1953-54) della somma di lire 35.250.000 occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società "Ala Italiana" » (424) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamiento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1953-54) della somma di lire 35.250.000 occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della società « Ala Italiana », già approvato dalla Camera dei deputati.

TRABUCCHI, *relatore*. Anche per questo disegno di legge domando un rinvio della discussione per approfondirne l'esame. Si legge infatti

nella relazione governativa che il liquidatore della Società chiede i 35 milioni di cui al disegno di legge in esame per la sistemazione di alcune vertenze. Ora io credo che invece ci si dovrebbe far conoscere quale somma occorre per arrivare alla liquidazione definitiva. Infatti mi sembra poco opportuno dare oggi 35 milioni per alcune operazioni di liquidazione senza sapere quanto ci verrà richiesto in futuro.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.